ALLEGATO "A" DELL'ATTO REPERTORIO NUMERO 4318/3543

STATUTO	
Articolo 1	
Denominazione e caratteri istituzionali	
1. Ai sensi dell'articolo 113 D. Lgs. n. 267/2000 e	
successive modifiche ed integrazioni è costituita una	
società per Azioni a totale capitale pubblico avente la	
denominazione "M&P Mobilità & Parcheggi s.p.a.".	
2. La Società opera secondo il modulo c.d. "in house	
providing", di cui all'art. 113 comma 5, lett. c) del	
T.U.E.L.	
3. Vista la particolarità dell'attività propria della	
Società e le specificità del modello organizzativo -	
gestionale riferibile alla normativa speciale di cui	
all'articolo 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e	
successive modifiche ed integrazioni, azionisti della stessa	
potranno essere solo soggetti pubblici ed in particolare	
Enti pubblici territoriali che accettino di affidare ad	
essa, per il territorio di rispettiva competenza, i servizi	
descritti nell'oggetto sociale.	
4. Nella Società non potranno in futuro entrare a far parte	
soggetti privati o comunque soggetti diversi da quelli	
suddescritti e ciò nemmeno a seguito di operazioni	
straordinarie quali fusione, scissione, trasformazione anche	
eterogenea, ripiano o aumento di capitale.	

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113, comma 5,	
lett. c) e dell'art. 113-bis, comma 1, lett. c) T.U.E.L. e	
dell'esercizio del "controllo analogo", i Comuni che	
affidano servizi alla Società esercitano poteri di	
direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della	
società con le modalità definite dal presente Statuto e dal	
contratto di servizio.	
6. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo l'Organo	
 Amministrativo della Società redige appositi report sui	
 principali indicatori di attività da trasmettere ai soci ed	
 ai rappresentanti dei comuni soci è consentito l'accesso	
agli atti e l'effettuazione di ispezioni, secondo le	
modalità definite con apposito regolamento approvato	
dall'Organo Amministrativo.	
Articolo 2	
Sede	
1. La Società ha sede in Comune di Ancona.	
2. Nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto	
potranno essere istituite sedi secondarie, filiali,	
succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre	
località nazionali per il raggiungimento dei fini	
istituzionali.	
Articolo 3	
Durata	
La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2053.	

Articolo 4	
Oggetto sociale	
1. La società ha per oggetto le seguenti attività:	
-la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione nel	
Comune di Ancona ed altrove, sia in proprio che attraverso	
l'assunzione di concessioni, di strutture immobiliari da	
adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, sia	
sotterranei che in sopraelevazione, assumendone anche la	
gestione in funzione strumentale al finanziamento degli	
interventi effettuati;	
-l'organizzazione e la gestione di parcheggi e l'esercizio,	
anche in concessione, dei servizi connessi direttamente e	
indirettamente al funzionamento e alla fruizione di tutte le	
strutture sopraindicate;	
-la progettazione, l'organizzazione e la gestione di sistemi	
relativi alla risoluzione di problemi della mobilità e sosta	
nei centri urbani, approntando anche la necessaria	
logistica, la fornitura ad enti pubblici e privati, società	
ed imprese di servizi di assistenza tecnica, in materia di	
organizzazione di parcheggi, e di predisposizione di sistemi	
integrati, anche informatizzati, per la gestione degli	
stessi e quant'altro attinente la mobilità;	
-la realizzazione, gestione e manutenzione della	
segnaletica stradale (orizzontale e verticale);	
-la rimozione ed il blocco dei veicoli disposti dagli organi	
14 TIMOZIONE EU II DIOCCO UEI VEICOII UISPOSCI UAGII OIGANI	

competenti ai sensi del D.Lgs. n.285/1992 e successive	
modifiche;	
-la gestione degli "ausiliari del traffico" e/o "ausiliari	
della sosta";	
-la gestione di una metropolitana di superficie;	
-la gestione scuolabus e assistenza sugli stessi;	
-la gestione, del servizio di verifica e controllo degli	
impianti termici e la realizzazione di servizi tra cui	
quelli in materia di sicurezza, in ottemperanza alle	
previsioni di legge in materia, nei confronti di enti, siano	
essi soci o semplicemente affidanti, nei modi previsti dalla	
normativa di settore nei settori energetici, delle risorse	
idriche, ambientali e dello sviluppo sostenibile;	
-la gestione dei servizi concernenti la produzione, il	
trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la cessione di	
energia elettrica nel rispetto dei principi di solidarietà e	
di parità di accesso, nonché la realizzazione dei relativi	
impianti ed opere;	
-la gestione dei servizi di illuminazione pubblica, dei	
sistemi semaforici e di illuminazione votiva dei cimiteri,	
compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;	
-la gestione delle attività cimiteriali e funerarie,	
compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività	
per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture	
cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;	

-la progettazione, attuazione, costruzione, gestione,	
manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti	
tecnologiche di qualsiasi tipo;	
-l'esecuzione della progettazione, l'attuazione e la	
successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di	
opere di urbanizzazione, di reti e impianti tecnologici di	
qualsiasi tipo;	
-l'esecuzione della rimozione forzata dei veicoli e il	
soccorso stradale;	
-lo svolgimento dei servizi di gestione affitto e locazione	
di beni mobili e immobili di qualsiasi genere e natura;	
-la gestione e la valorizzazione di spazi	
storico-monumentali e lo sfruttamento dei relativi marchi,	
anche in collaborazione con enti, istituzioni e soggetti	
privati, nazionali ed internazionali, attraverso attività di	
promozione, commercializzazione e marketing. La società	
potrà inoltre attivare progetti di fidelizzazione,	
crowdfunding e mecenatismo;	
-la gestione, diretta ed indiretta, dei servizi museali,	
d'informazione, assistenza turistica, vigilanza e sicurezza,	
pulizie, ospitalità, biglietteria, book shop etc.	
In particolare per il perseguimento dell'oggetto sociale la	
società può:	
-affidare a terzi lavori di progettazione e di costruzione; -compiere ogni altra operazione commerciale, industriale,	
-complete ogni altra operazione commerciale, industriale,	

mobiliare ed immobiliare, finanziaria, ritenuta strettamente	
necessaria al perseguimento dello scopo sociale.	
2. La società potrà svolgere tutte le operazioni	
commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, inclusa la	
prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali,	
ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto	
sociale ed il raggiungimento dei fini sociali.	
3. La società è tenuta a realizzare le attività e i	
servizi di cui al presente articolo a favore dell'Ente	
locale socio o degli Enti locali soci in misura superiore	
all'80% (ottanta per cento) del fatturato e a consentire la	
produzione ulteriore rispetto al suddetto limite solo a	
condizione che la stessa permetta di conseguire economie di	
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso	
dell'attività principale della società.	
Articolo 5	
Capitale sociale	
1. Il capitale sociale è fissato in Euro 214.276,00	
(duecentoquattordicimiladuecentosettantasei virgola zero	
zero), diviso in 214.276	
(duecentoquattordicimiladuecentosettantasei) azioni	
ordinarie da nominali euro 1 (uno), aventi tutte parità di	
diritti.	
2. La società è a totale capitale pubblico locale ai sensi	
dell'articolo 113 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche	

ed integrazioni. La quota di partecipazione del Comune di	
Ancona dovrà in ogni caso essere superiore alla metà del	
capitale sociale.	
3. I soci enti pubblici possono essere iscritti nel Libro	
Soci solo se affidano o concedono alla società l'esercizio	
di almeno uno dei servizi pubblici che rientrano	
nell'oggetto sociale.	
4. Nel caso in cui un socio revochi o non rinnovi	
 l'affidamento o la concessione alla società dei servizi	
detti, lo stesso dovrà rendersi contestualmente disponibile	
a cedere le sue azioni agli altri Soci secondo il valore	
 determinato sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 8 del	
presente Statuto.	
5. Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte	
del conferimento di beni o di crediti da parte dei soci.	
Articolo 6	
Azioni	
1. Le azioni non sono materialmente emesse ed i loro	
eventuali trasferimenti si perfezionano mediante annotazione	
nel Libro Soci della società.	
2. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.	
3. Le azioni sono indivisibili e ciascuna di esse dà diritto	
ad un voto in Assemblea.	
4. In sede di aumento del capitale sociale, in ogni caso	
esclusivamente riservata all'Ente o agli Enti pubblici, i	

Soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni	
di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni	
possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei Soci alla	
data di deliberazione dell'aumento del capitale sociale.	
5. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui	
all'articolo 2441 del Codice Civile è fissato in sessanta	
giorni.	
6. In caso di aumento del capitale sociale, l'Assemblea	
straordinaria può deliberare l'emissione di azioni aventi	
diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, ai sensi	
dell'articolo 2348 del Codice Civile, compatibilmente con la	
natura e le finalità della Società	
7. La Società, previa delibera assembleare, può provvedere	
all'acquisto di azioni proprie, in conformità agli artt.	
2357, 2357 bis, ter, quater del Codice Civile.	
Articolo 7	
Trasferimento delle azioni	
1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi,	
necessariamente ricadenti tra le categorie di soggetti	
indicati nel precedente articolo 1, in tutto o in parte, a	
qualsiasi titolo le proprie azioni o i diritti sulle	
emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale,	
deve preventivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. da	
inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
all'Amministratore unico, dare comunicazione dell'offerta	

agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la	
prelazione può essere esercitata anche su una parte soltanto	
dei titoli.	
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
l'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dalla	
proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta	
a tutti i soci.	
3. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione,	
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione	
di cui al comma precedente, debbono comunicare a mezzo	
raccomandata A.R. indirizzata all'Amministratore unico o al	
Presidente del Consiglio di amministrazione la propria	
incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte,	
le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.	
L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento	
provvedono ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo	
raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.	
4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le	
azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad	
essi attribuiti in proporzione alla rispettiva	
partecipazione al capitale della Società.	
5. In caso di cessione di azioni a terzi o cessioni di	
diritti sulle emittende azioni, la cessione è subordinata al	

gradimento espresso dall'Assemblea entro 15 (quindici)	
giorni dalla notifica del nominativo del cessionario.	
6. L' Organo Amministrativo acquisito il parere favorevole	
di cui sopra, si atterrà alle seguenti disposizioni:	
- il cessionario deve essere ente pubblico territoriale a	
norma del T.U.E.L. ricompreso nella Provincia di Ancona;	
- il cessionario deve subordinare l'acquisto all'affidamento	
alla Società di servizi pubblici locali;	
- il cessionario deve garantire la propria solidità	
patrimoniale;	
-qualunque altra valutazione consequenziale, strumentale e	
funzionale alle precedenti, l'organo reputi necessaria per	
veder soddisfatto il requisito di cui all'articolo 1.3 del	
presente Statuto.	
Articolo 8	
Recesso	
Per la disciplina del recesso, si applicano le disposizioni	
di cui all'articolo 2437 e seguenti del Codice Civile, fatta	
eccezione per la determinazione del valore della	
partecipazione per la quale si utilizzerà un apposito	
bilancio da redigersi alla data di effetto del recesso con i	
criteri di cui all'art. 2423 del C.C. e seguenti.	
Articolo 9	
Organi della società	
Sono organi della Società:	

a) Assemblea dei Soci;	
b) Organo amministrativo;	
c) Il Presidente della Società;	
d) Il Collegio Sindacale;	
e) Il revisore legale dei conti.	
Articolo 10	
Assemblea	
L'assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro	
relativo e che abbiano anche depositato i certificati	
azionari a norma di legge e con le modalità e nei termini	
stabiliti dall'organo amministrativo nell'avviso di	
convocazione.	
Articolo 11	
Articolo 11 Deliberazioni dell'assemblea	
Deliberazioni dell'assemblea	
Deliberazioni dell'assemblea L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta	
Deliberazioni dell'assemblea L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, non assunte	
Deliberazioni dell'assemblea L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, non assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, potranno	
Deliberazioni dell'assemblea L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, non assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, potranno essere impugnate a norma dell'art.2377 c.c.	
Deliberazioni dell'assemblea L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, non assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, potranno essere impugnate a norma dell'art.2377 c.c. Articolo 12	
Deliberazioni dell'assemblea L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, non assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, potranno essere impugnate a norma dell'art.2377 c.c. Articolo 12 Assemblea ordinaria e straordinaria	
L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, non assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, potranno essere impugnate a norma dell'art.2377 c.c. Articolo 12 Assemblea ordinaria e straordinaria 1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.	
Deliberazioni dell'assemblea L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, non assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, potranno essere impugnate a norma dell'art.2377 c.c. Articolo 12 Assemblea ordinaria e straordinaria 1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. 2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta	
Deliberazioni dell'assemblea L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, non assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, potranno essere impugnate a norma dell'art.2377 c.c. Articolo 12 Assemblea ordinaria e straordinaria 1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. 2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per le incombenze di cui all'art. 2364 c.c., entro	
Deliberazioni dell'assemblea L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, non assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, potranno essere impugnate a norma dell'art.2377 c.c. Articolo 12 Assemblea ordinaria e straordinaria 1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. 2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per le incombenze di cui all'art. 2364 c.c., entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e,	

consolidato o particolari esigenze relative alla struttura e	
all'oggetto della stessa lo richiedano, entro centottanta	
giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo.	
3. L'Organo Amministrativo dovrà comunque convocare	
l'assemblea dei soci in forma ordinaria:	
a) entro il 15 dicembre di ogni anno al fine di illustrare	
ai soci la attività programmatica e gli obiettivi della	
Società, nonché ogni altra notizia utile in merito alla	
gestione dei servizi affidati direttamente alla società	
stessa da parte dei soci nei limiti delle direttive di cui	
ai singoli contratti; laddove le revisioni del budget	
importino una sostanziale alterazione o modificazione delle	
originarie poste, le stesse saranno assoggettate ad analoghe	
modalità autorizzatorie Assembleari;	
b) entro il 15 dicembre di ogni anno al fine di relazionare	
sulla attività svolta, sulle iniziative intraprese di	
qualsiasi genere e natura nonché su ogni altra notizia di	
rilievo antecedente la chiusura dell'esercizio sociale nei	
limiti delle direttive di cui ai singoli contratti.	
4. L'Assemblea dovrà altresì essere convocata ai sensi e per	
gli effetti dell'articolo 2364, co. 1 sub. 5 del Codice	
Civile per l'esercizio di specifica attività autorizzatoria	
al compimento di atti ovvero di qualsivoglia operazione	
preliminare di competenza dell'Organo Amministrativo,	
inerente le seguenti decisioni:	

a) adozione di piani strategico-industriali e/o di progetti	
inerenti operazioni straordinarie, strumentali al	
raggiungimento del fine sociale, nonché adozioni del piano	
pluriennale degli investimenti strutturali, allorquando lo	
stesso sia distinto da un eventuale piano strategico	
industriale, ovvero ancora in caso di periodico adeguamento	
o modificazione o diversa scansione temporale delle	
operazioni economico finanziarie ivi previste, riferibili ai	
citati documenti strategici;	
b) progetti di complessiva o sostanziale riorganizzazione	
aziendale, approvati e presentati dall' Organo	
Amministrativo, ai sensi dell'articolo 2381, 3° co. del	
Codice Civile;	
c) analisi annuale dell'adeguatezza della struttura	
organizzativa, amministrativa e contabile della Società,	
anche in relazione all'evoluzione gestionale ed operativa	
eventualmente presentata dall'Organo Amministrativo, ai	
sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile;	
d) analisi dello stato di attuazione del piano degli	
investimenti e/o del piano strategico-industriale, in	
relazione alle tempistiche in esso sviluppate ed alla	
dinamica delle manifestazioni economico-finanziaria attese,	
da effettuarsi, previa deliberazione dell'Organo	
Amministrativo, almeno una volta all'anno, eventualmente in	
occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio;	

e) acquisizione e/o dismissione di partecipazioni societarie	
o in altri organismi associativi, per quote pari o superiori	
al 2% del capitale sociale o del fondo di dotazione; di tali	
partecipazioni gli amministratori daranno specifica	
informazione nella nota integrativa di bilancio;	
f) decisioni inerenti gli atti acquisitivi, costitutivi o	
traslativi di diritti reali e immobiliari e di concessione	
di garanzie reali e personali, di qualsivoglia importo;	
g) stipulazione e/o modifiche non aventi contenuto	
meramente tecnico, ovvero obbligatorio ai sensi di legge,	
dei contratti o delle convenzioni di servizio con l'Ente o	
gli Enti pubblici Soci affidanti;	
h) stipulazione di patti parasociali in società partecipate	
di cui agli artt. 2341 bis e ter del Codice Civile.	
5. L'assemblea non può istituire organi diversi da quelli	
previsti dalle norme generali in tema di società.	
Articolo 13	
Modalità di convocazione dell'assemblea	
1. L'Assemblea deve essere convocata tutte le volte che l'	
Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia	
fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge oppure	
quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con	
gli argomenti da trattare, dai Soci che rappresentino almeno	
il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.	
2. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono	

Ogni azione attribuiso	ce il diritto di voto, fermo il	
disposto del secondo del disposto del dispos	comma dell'articolo 2351 del Codice	
Civile.		
	Articolo 16	
Quorum costitutiv	i e deliberativi dell'Assemblea	
Per la regolarità dell	a costituzione e la validità delle	
	assemblee, sia ordinarie sia	
straordinarie, valgono l		
Coractamario, vargono i	Articolo 17	
Presid	denza dell'Assemblea	
1. L'Assemblea è presie	duta dall'Amministratore Unico ovvero	
dal Presidente del	Consiglio di Amministrazione, se	
nominato, o in caso di	sua assenza o impedimento, da altra	
persona designata dai Sc	ci intervenuti.	
2. Il Presidente dell'A	ssemblea è assistito da un segretario	
anche non socio, elett	o dagli intervenuti, salvo che per	
disposizioni di legge	o per volontà del Presidente il	
verbale non debba essere	redatto da Notaio.	
	Articolo 18	
	Amministratori	
1. La società è amminis	trata da un amministratore unico. Nel	
caso in cui sussistano	o i requisiti previsti dalla legge,	
l'assemblea può nomina	re un consiglio di amministrazione	
composto da tre membri	. I poteri e l'attività relativi al	
Consiglio di Ammi	nistrazione, al Presidente e	

all'Amministratore Delegato regolamentati dal presente	
statuto, si applicano solo in caso di nomina dei membri del	
Consiglio di Amministrazione.	
Per la nomina dell'organo amministrativo, si richiamano	
espressamente tutti i vincoli e le incompatibilità previsti	
dalla normativa vigente in tema di amministratori di società	
a controllo pubblico.	
L'Amministratore Unico o gli amministratori durano in carica	
tre esercizi e sono rieleggibili. In conformità a quanto	
previsto dal d.p.r. 251/2012, la nomina dovrà essere	
effettuata in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio	
tra i generi e con modalità tali da garantire che il genere	
meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti	
del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso	
dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,	
essi sono sostituiti nel rispetto della proporzione sopra	
espressa.	
2. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione	
o dell'Amministratore Unico è riservata al Comune di Ancona,	
ai sensi dell'art. 2449 c.c.	
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
amministratori, essi saranno sostituiti dai Soci cui compete	
la loro nomina, fatto salvo quanto disposto al comma 2 del	
presente articolo	
4. Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la	

maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio	
s'intende decaduto; il collegio sindacale procederà	
immediatamente a convocare l'assemblea per la loro	
sostituzione.	
5. Per Organo Amministrativo si intende l' Amministratore	
Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.	
Articolo 19	
Vice Presidente e Segretario	
1. Il Consiglio di Amministrazione può designare al proprio	
interno un componente con funzioni vicarie del Presidente,	
che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, senza	
il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.	
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un	
Segretario anche tra persone estranee al Consiglio stesso.	
Articolo 20	
Amministratore delegato, direttori e procuratori	
1. Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie	
attribuzioni o parte di esse ad un solo amministratore	
delegato, determinando i limiti della delega e le modalità	
per l'esercizio dei poteri con la stessa conferiti. Può	
altresì nominare, anche fra persone estranee al Consiglio,	
mandatari per compiere singoli atti, determinandone gli	
emolumenti.	
2. Non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla	
legge, le seguenti attribuzioni:	

- l'approvazione dei piani imprenditoriali (business plan),	
piani di spesa (budget) e programmi operativi;	
- la nomina del vicepresidente;	
- le proposte di distribuzione dei dividendi, di acquisto o	
riscatto di azioni proprie ;	
- la stipula dei contratti e , in genere, l'assunzione di	
obbligazioni il cui ammontare e la cui durata siano	
superiori ai limiti stabiliti con delibera del consiglio di	
amministrazione;	
- l'approvazione della bozza di bilancio e , in genere, di	
ogni proposta da presentare all'assemblea, ivi comprese le	
proposte di modifica dello statuto;	
- l'acquisto e la vendita, il conferimento o comunque, il	
trasferimento di azioni, di aziende e di rami di azienda;	
- l'acquisto e la vendita di immobili;	
- la concessione di garanzie a favore di terzi ;	
- la nomina e la designazione di rappresentanti della	
società in seno agli organi amministrativi e di controllo	
di società o enti al cui capitale la società partecipa.	
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla	
nomina di comitati tecnici di gestione con compiti	
consultivi e propositivi in ordine alla gestione dei servizi	
affidati dai vari soci.	
4. Ai componenti non sarà riconosciuto alcun compenso.	
Articolo 21	

Compensi e rimborsi spese dell'organo amministrativo	
1. All'Amministratore unico, e ove presente al Presidente,	
ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione	
compete un compenso stabilito dall'Assemblea, secondo quanto	
previsto dalla vigente normativa in materia.	
2. All'Amministratore delegato, se nominato, compete un	
ulteriore compenso determinato dal Consiglio di	
Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale ai sensi	
dell'articolo 2389, 3° co., del Codice Civile, sempre nei	
limiti del disposto Assembleare.	
3 L'Assemblea degli azionisti può determinare un importo	
complessivo per la remunerazione di tutti gli	
amministratori, inclusi quelli investiti di particolari	
cariche.	
4. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese	
documentate sostenute nell'espletamento del loro mandato nei	
limiti stabiliti dall'Assemblea e comunque nel rispetto	
dell'art. 84 del TUEL e s.m.i	
5. Non è consentito corrispondere gettoni di presenza o	
premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento	
dell'attività, come pure è vietato corrispondere trattamenti	
di fine mandato, ai componenti dell'organo amministrativo.	
Articolo 22	
Poteri dell'organo amministrativo	
1. L'Organo Amministrativo gestisce la società con la	

diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie	
tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento	
dell'oggetto sociale essendo dotato dei poteri previsti	
dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto,	
per l'amministrazione della società e della facoltà di	
compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per	
il raggiungimento degli scopi sociali.	
2. L' Organo Amministrativo può altresì nominare procuratori	
speciali e mandatari per compiere singoli atti o categorie	
di atti, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti.	
3. L' Organo Amministrativo non può istituire organi diversi	
da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	
Articolo 23	
Articolo 23 Funzionamento del consiglio di amministrazione	
Funzionamento del consiglio di amministrazione	
Funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione, se nominato, si riunisce	
Funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione, se nominato, si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché	
Funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione, se nominato, si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente o	
Funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione, se nominato, si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente o , in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente	
Funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione, se nominato, si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente o , in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente o nell'eventualità l'Amministratore delegato, lo giudichi	
Funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione, se nominato, si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente o , in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente o nell'eventualità l'Amministratore delegato, lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un	
Funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione, se nominato, si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente o , in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente o nell'eventualità l'Amministratore delegato, lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco con specifica	
Funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione, se nominato, si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente o , in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente o nell'eventualità l'Amministratore delegato, lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco con specifica indicazione degli oggetti da indicare all'ordine del giorno.	
Funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione, se nominato, si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente o , in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente o nell'eventualità l'Amministratore delegato, lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco con specifica indicazione degli oggetti da indicare all'ordine del giorno. 2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera	

effettivo e, nei casi d'urgenza, con telegramma da spedirsi	
almeno tre giorni prima.	
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si	
richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
membri in carica. Il Consiglio delibera con il voto	
favorevole della maggioranza dei presenti. Per le	
deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili,	
l'assunzione e/o concessione di interessenze e	
partecipazioni, il rilascio di garanzie, fidejussioni e/o	
avalli nell'interesse di terzi estranei ed il rilascio del	
consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali a	
garanzia di debiti di terzi, dovranno essere assunte con il	
voto favorevole dei 2/3 degli amministratori in carica.	
voto favorevole dei 2/3 degli amministratori in carica. Articolo 24	
Articolo 24	
Articolo 24 Poteri di rappresentanza	
Articolo 24 Poteri di rappresentanza 1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale	
Poteri di rappresentanza 1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore unico, ovvero al Presidente o,	
Poteri di rappresentanza 1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore unico, ovvero al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o	
Poteri di rappresentanza 1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore unico, ovvero al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato.	
Poteri di rappresentanza 1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore unico, ovvero al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato. 2. All'amministratore unico o al Presidente inoltre spetta	
Poteri di rappresentanza 1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore unico, ovvero al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato. 2. All'amministratore unico o al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di	
Poteri di rappresentanza 1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore unico, ovvero al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato. 2. All'amministratore unico o al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative	
Poteri di rappresentanza 1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore unico, ovvero al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato. 2. All'amministratore unico o al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare all'uopo	
Poteri di rappresentanza 1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore unico, ovvero al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato. 2. All'amministratore unico o al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.	
Poteri di rappresentanza 1. La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore unico, ovvero al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato. 2. All'amministratore unico o al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare all'uopo	

Composizione e nomina d	el collegio sindacale	
1. Il Collegio Sindacale si com	apone di tre Sindaci Effettivi	
e due Supplenti, iscritti n	el registro dei Revisori	
Contabili. Il collegio dura in	carica tre esercizi ed i suoi	
membri sono rieleggibili.		
2. In conformità a quanto prev	risto dal d.p.r. 251/2012, la	
nomina del collegio sindacale	e è effettuata in modo da	
garantire che il genere meno ra	appresentato ottenga almeno un	
componente effettivo ed un suppl	ente.	
3. La nomina di due sindaci ef	fettivi è riservata al Comune	
di Ancona il quale determina	a a chi debba spettare la	
Presidenza, gli altri componenti	sono eletti dall'Assemblea.	
4. La sostituzione di un com	ponente effettivo durante il	
mandato comporta il subentro de	l supplente appartenente allo	
stesso genere.		
5. La remunerazione spettant	e ai membri del Collegio	
sindacale è quella risulta	nte dalla tariffa minima	
professionale dei dottori comme	ercialisti, oltre il rimborso	
delle spese sostenute in rag:	ione del loro ufficio nella	
misura deliberata dall'Assemblea		
6. Non è consentito corrispor	ndere gettoni di presenza o	
premi di risultato deliber	cati dopo lo svolgimento	
dell'attività, come pure è viet	ato corrispondere trattamenti	
di fine mandato, ai componenti d	ell'organo di controllo.	
Art. 2	5 bis	

1. La revisione legale dei conti è esercitata, a scelta	
dell'Assemblea Ordinaria dei soci, da un revisore legale dei	
conti ovvero da una società di revisione legale, iscritti	
nell'apposito registro.	
2. L'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di	
controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei	
conti e determina il corrispettivo spettante al revisore	
legale o alla società di revisione legale per l'intera	
durata dell'incarico.	
Articolo 26	
Redazione del bilancio	
1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno	
e l'organo amministrativo procede alla redazione del	
bilancio di esercizio (costituito dallo stato patrimoniale,	
 dal conto economico e dalla nota integrativa), da	
sottoporre, corredato dalla relazione sull'andamento della	
gestione sociale, all'Assemblea dei soci.	
2. Nella relazione sulla gestione dovranno essere forniti	
tutti i dati utili ad una corretta valutazione dei risultati	
relativi agli affidamenti diretti dei servizi affidati alla	
società dai soci, anche in relazione a quanto illustrato	
all'Assemblea dei soci in base al disposto di cui	
all'articolo 10 del presente statuto.	
Articolo 27	
Ripartizione degli utili	

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, detratto	
il 5% da destinare al fondo di riserva legale fino a che	
questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti	
disposizioni di legge, vengono attributi secondo le	
deliberazioni dell'assemblea, con il voto favorevole dei	
soci che rappresentino almeno il 51%.	
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno	
in cui sono diventati esigibili vanno prescritti a favore	
 della società.	
Articolo 28	
Modalità della liquidazione e nomina dei liquidatori	
In caso di scioglimento della società, l'assemblea	
determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o	
più liquidatori fissandone i poteri.	
Articolo 29	
Socio unico	
Ferma in ogni caso l'applicazione degli istituti inerenti al	
"controllo analogo", quando le azioni risultano appartenere	
ad un solo socio, si applicano le previsioni di legge.	
F.to: Andrea Corinaldesi	
Nicola Martino - Notaio (impronta del sigillo)	
NICOTA MATELINO NOCATO (IMPIONEA ACI DIGITIO)	